ALLEGATO A – SCHEMA DI CONTRATTO

Legge 225/1992, legge 100/2012 e L.R. 1/2005 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

AFFIDAMENTO SERVIZIO

per la redazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese.

| L'Unione di Comuni della Romagna forlivese, con sede in Forlì (FC), piazza Saffi n. 8, codice |
|--|
| fiscale: 92071270406, rappresentato dal Dirigente dei Servizio Associato Protezione |
| Civile, o chi per esso, nominato dal Sindaco con decreto |
| , competente anche alla stipulazione dei contratti dell'Ente in base |
| alla legittimazione conferitagli dall'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, e dall'art.38, |
| c.6, lett. b), dello Statuto, nonché ai sensi degli artt. 34 e ss. del Regolamento dei contratti |
| contenuto nel Codice III del Comune di Forlì adottato e approvato anche da questa Unione di |
| Comuni della Romagna Forlivese con Deliberazione del Consiglio n.42 del 23/07/2015 ed in |
| esecuzione della Determinazione del Direttore Generale n. 659 del 21/06/2017, |
| PREMESSO che |
| AFFIDA AL |
| - RTP fra |
| - Studio associato fra |
| - Società |
| |

Art.1

il servizio in oggetto ai patti e condizioni di seguito riportati:

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto del presente affidamento è la redazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese di cui alle legge 225/1992, legge 100/2012 e L.R. 1/2005.

Per il corretto espletamento dell'attività di cui all'oggetto, il Soggetto affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni relative all'articolazione progettuale minima ed al rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nella sua proposta integrativa presentata in sede di offerta conseguente l'emanazione di specifico avviso di gara ufficiosa da parte dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese

Le attività minime da eseguire sono le seguenti:

- 1) analisi aggiornata dei rischi del territorio: sismico, alluvioni, allagamenti, frane, incendi boschivi, incendi di interfaccia, blocco autostradale, industrie a rischio di incidente rilevante, diga di Ridracoli:
- 2) individuazione aree di protezione civile: aree di attesa, aree di ammassamento ed aree di accoglienza scoperta;
- 3) edifici per la prima accoglienza;
- 4) progetto esecutivo di attendamento delle aree di accoglienza individuate nei campi sportivi;
- 5) implementazione nei Piani stralcio comunali di protezione civile, dei risultati della microzonazione sismica e delle analisi CLE (condizione limite dell'emergenza) in corso in ogni comune:
- 6) piano operativo di intervento: procedure, ruoli e competenze;
- 7) verifiche sedi COC e sedi COM;
- 8) piani di evacuazione;
- 9) individuazione edifici, o territori, soggetti a particolari criticità per i quali, in caso di emergenza, occorre porre attenzione in via prioritaria;
- 10) modulistica di protezione civile.

Tali elaborazioni saranno implementate con i contenuti illustrati all'interno della "proposta propria" avanzata in sede di gara.

I contenuti dovranno essere poi assemblati in modo omogeneo ed inseriti nel progetto di Piano Intercomunale di Protezione Civile finale composto da 15 stralci (volumi), uno per ciascun Comune.

L'intero Piano dovrà essere consegnato sia in cartaceo (3 copie di ciascun stralcio Comunale) sia in formato digitale (in formato pdf). Le relazioni descrittive, invece, dovranno essere fornite anche in formato doc.

Art. 2

DEFINIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI STUDIO

L'area da comprendere nel Piano Intercomunale di protezione civile è il territorio dei 15 Comuni che costituiscono l'Unione di Comuni della Romagna forlivese.

Art. 3

IMPEGNI E PRESTAZIONI

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, riguardano la realizzazione di analisi e verifiche dei piani comunali attuali nonché studi, indagini e rilievi propedeutici al progetto del Piano Intercomunale in questione.

Il Soggetto affidatario si impegna a:

- reperire in modo autonomo tutto il materiale indispensabile per la redazione del Piano richiesto, che sarà tempestivamente messo a disposizione da parte dei referenti comunali di protezione civile di ciascun comune che saranno indicati all'affidatario dal Dirigente del Servizio Associato di protezione civile o chi per esso;
- b. ad-effettuare, a proprie spese, tutti i sopralluoghi necessari;
- c. partecipare ad almeno 5 riunioni per illustrare lo stato di avanzamento del progetto del Piano;
- d. organizzare almeno 1 incontro con le associazioni di protezione civile per ciascuno dei 15 Comuni;
- e. espletare l'incarico entro i termini previsti all'art. 7) del presente contratto pena l'applicazione di una penale pari a 50 euro per ogni giorno di ritardo se imputabile esclusivamente all'affidatario.
 La penale non potrà complessivamente eccedere il limite del 10% del corrispettivo pattuito per l'incarico;
- **f.** collaborare con altri professionisti indicati dall'Unione nel caso sia necessario coordinare il progetto di Piano con altri strumenti urbanistici o operativi.

Art. 4

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Il corrispettivo per il presente affidamento è pari ad € 37.831,00 al netto di cassa professionale ed iva, per un totale lordo di € 48.000,00 comprensivi di ogni altro onere, ivi compresi quelli per spostamenti, per spese strumentali (telefono, cancelleria, riproduzione atti, ecc.) e per rilievi ed eventuali collaborazioni.

Nessun altro compenso potrà essere richiesto all'Unione di Comuni della Romagna forlivese o ai singoli comuni a qualunque titolo per le prestazioni di cui al presente disciplinare.

Art. 5 COLLABORAZIONI

Nel caso in cui, per il miglior svolgimento dell'attività richiesta sia necessario avvalersi di ulteriori figure e diverse professionalità, il Soggetto affidatario potrà avvalersi di propri collaboratori di fiducia senza che gli stessi possano avere pretese o rivalse nei confronti di questa Unione.

ART. 6

TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

I tempi di esecuzione delle prestazioni, pari a **365 (trecentosessantacinque) giorni** naturali e consecutivi, decorrono dalla data di perfezionamento del presente contratto e si concludono con la formale consegna completa del Progetto di Piano Intercomunale di Protezione Civile al Servizio Associato Protezione Civile.

Possono essere concesse proroghe complessivamente per giorni 90 soltanto in presenza di comprovati motivi non dipendenti dalla volontà da colpa dell'affidatario.

Art. 7

VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI PIANO

Il Progetto di Piano Intercomunale di Protezione Civile dovrà essere validato dal Servizio Associato Protezione Civile e dal medesimo trasmesso agli organi competenti per l'approvazione.

Nel caso la validazione sia negativa, con provvedimento motivato sarà concesso un termine di 60 gg. per adeguare il progetto alle osservazioni del Servizio Associato Protezione Civile.

Art. 8

PROPRIETA' DEI DATI

Ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche del Soggetto incaricato, l'Unione di Comuni della Romagna forlivese e la Regione Emilia-Romagna sono autorizzati all'utilizzazione piena ed esclusiva dei dati e degli elaborati inerenti all'incarico, per fini istituzionali.

Art. 9

VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI E PENALI

L'affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto esequito alle norme innanzi richiamate.

Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Unione di Comuni della Romagna forlivese anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, è a carico dell'affidatario.

Quest'ultimo risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese.

Art. 10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento nel caso di inadempienze gravi direttamente imputabili all'affidatario, nel caso di indisponibilità a partecipare alle riunioni di coordinamento regionale, nonché nel caso in cui l'affidatario sia responsabile di ritardi ad esso imputabili che comportino penali superiori al 10% di cui all'art. 3 lett. e), fatte salve eventuali proroghe concordate.

E' altresì facoltà dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento nell'ipotesi in cui l'affidatario contravvenga reiteratamente ad istruzioni legittimamente impartite dal Responsabile del Procedimento e tale inadempimento persista anche a seguito di diffida a provvedere in un termine non superiore a 5 giorni da parte del Responsabile del Procedimento.

Quando il Responsabile del Procedimento accerta comportamenti dell'affidatario concretanti i suddetti inadempimenti assegna a quest'ultimo un termine di 5 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e, valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, il Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto da comunicarsi all'interessato a mezzo PEC.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata del contratto.

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

Entro 30 gg. dalla consegna del Piano Intercomunale di Protezione Civile al R.U.P. del Servizio Associato di Protezione Civile, gli elaborati consegnati dovranno essere valutati e validati dal Tavolo Tecnico. In caso favorevole, si procederà alla liquidazione del compenso economico stabilito.

In caso di rigetto, saranno indicate le motivazioni ed assegnato un termine congruo per l'adeguamento.

Il successivo adeguamento sarà sottoposto al tavolo Tecnico dell'Unione con le medesime modalità precedenti.

Potrà essere chiesto, a discrezione dell'affidatario, un acconto pari al 25% del corrispettivo complessivo, al completamento della 1^ fase relativa all'analisi complessiva dei rischi di ciascun comune. Tale fase sarà determinata dalla presentazione, al R.U.P. del Servizio Associato di Protezione Civile, delle suddetta analisi in formato digitale. Il R.U.P. entro 30 giorni convoca il Tavolo Tecnico per la validazione della 1^ fase. In caso di rigetto, saranno indicate le motivazioni ed assegnato un termine congruo per l'adeguamento. Il successivo adeguamento sarà sottoposto al tavolo Tecnico dell'Unione con le medesime modalità precedenti. **NON HO CAPITO**

Nel caso in cui l'affidatario si sia avvalso della possibilità di richedere ed oettenere l'acconto di cui sopra, alla validazione finale dell'intero piano sarà corrisposto il saldo pari al 75% dell'importo complessivo.

La liquidazione dei compensi, compenso è comunque subordinata alla presentazione da parte del Soggetto incaricato di regolare fattura.

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Gli strumenti di incasso o di pagamento riporteranno, per ciascuna transazione posta in essere, il seguente n. CIG: **ZBC1F7753F**. Ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 13

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di Forlì. Non sussiste la competenza arbitrale.

Art. 14

TRATTAMENTO DEI DATI

L'Unione di Comuni della Romagna forlivese si impegna a raccogliere e trattare i dati dei professionisti e dei collaboratori per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione dell'incarico.

Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.

L'Unione di Comuni della Romagna forlivese si obbliga a trattare i dati di cui dispone o viene a conoscenza in ragione del presente contratto, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 196/03 e ne è responsabile. Inoltre dichiara altresì di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel D. lgs. 196/03.

Il Soggetto affidatario, dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Art. 15

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario dichiara di conoscere gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 1/4/2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente Codice di comportamento consultabile sul sito internet dell'Unione e, per quanto compatibili, si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti obblighi; la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2, c. 3, del medesimo Decreto.

Art. 16

SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del presente contratto.

Il contratto è stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata per prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. B) della tariffa, parte II, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 17

DOMICILIO

L'AFFIDATARIO

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio:

L'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE

(timbro e firma) (timbro e firma)